

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1995,
n. 74
G.U.R.S. 14 ottobre 1995, n. 53

**Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995,
n. 11, recante "Disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale per il
triennio 1994-1996. Recepimento
dell'accordo sottoscritto il 30 giugno
1994 ed il 28 dicembre 1994".**

Art. 2

1. All'art. 12, comma 1, del D.P.Reg. n. 11/95, dopo le parole "con applicazione dei benefici previsti dall'art. 75" è aggiunto il seguente periodo: "e dall'art. 80 come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 11/88".

2. All'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95 è aggiunto il seguente comma:

"3. Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, entro la data suddetta, a seguito della applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a realizzarsi le condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per i passaggi ai livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione, sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo, fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del diritto".